



DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, l’articolo 46, rubricato *“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”*, l’articolo 47, rubricato *“Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”* e l’articolo 71, rubricato *“Modalità dei controlli”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”* e, in particolare, l’articolo 129, rubricato *“Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo”*;

VISTO il decreto 9 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca, l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), l’Istituto superiore di sanità (ISS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

VISTO in particolare, l’articolo 6, comma 1, del citato decreto 9 agosto 2022, rubricato *“Modalità per l’ammissione e lo svolgimento dell’esame di abilitazione”* il quale prevede che, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione;

VISTA la circolare 16 novembre 2022, n. 21 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la quale sono state fornite indicazioni relative al citato decreto 9 agosto 2022;

RAVVISATA la necessità di adottare il decreto direttoriale di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto 9 agosto 2022

DECRETA

Articolo 1

(Presentazione della domanda)

1. La domanda di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione è presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione *“Esperti di radioprotezione”*, pubblicato contestualmente al presente decreto, nella versione aggiornata alla data di presentazione della domanda.

2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall’articolo 2 del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla



DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it.

3. La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame alla quale si intende partecipare.
4. I candidati dovranno specificare, nel suddetto modulo, tutti i gradi di abilitazione per cui intendono sostenere l'esame, nonché i gradi per cui siano, eventualmente, già in possesso dell'abilitazione.
5. Il modello di domanda di cui al comma 1 è utilizzabile per le domande da presentarsi dal 1° gennaio 2023.

Articolo 2

(Documentazione)

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) la ricevuta del pagamento della tassa prevista per la partecipazione al suddetto esame da eseguirsi in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia di residenza del candidato), secondo le modalità indicate nel modello di domanda;
 - b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - c) copia del diploma o dell'attestato di conseguimento del titolo di *master*, nel solo caso in cui tale titolo sia stato rilasciato da un Ente di formazione di diritto privato.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Per i requisiti necessari alla partecipazione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione e per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 9 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, l'ISIN, l'ISS e l'INAIL.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione all'esame non conformi al modello di cui all'articolo 1 del presente decreto ovvero prive della documentazione richiesta o della sottoscrizione.

Articolo 4

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 21 febbraio 2023

Gennaro Gaddi